



COMUNE DI RAVENNA

*SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LE IMPRESE
Ufficio Gestione Demanio Marittimo e Strutture Ricettive*

Ordinanza TL. 714 del 06 Maggio 2009

Accesso dei cani in spiaggia

LA DIRIGENTE

Premesso che:

nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche;

la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;

l'art.4 p.1 lett. j) "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" dell'Ordinanza 1/2009 emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, previa comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo, ove sia consentito l'accesso con animali;

Dato atto che :

con Ordinanza TL 545 del 09/04/2009 sono state individuati tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani localizzate sul P.D.M. (Pubblico Demanio Marittimo) e precisamente:

CASALBORSETTI (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt.50 circa a Sud dello stabilimento balneare " OVERBEACH" ;

LIDO DI CLASSE (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt.30 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio.

Considerato:

che è stata individuata una ulteriore zona, idonea all'accesso ai cani, su area di proprietà della Società Lidi di Ravenna S.r.l., in località Lido di Dante e più precisamente tra il Bagno Passatore e la foce dei Fiumi Uniti;

che il Servizio Sviluppo Economico e Politiche per le Imprese, Ufficio Gestione Demanio Marittimo e Strutture Ricettive, con lettera PG. 36543 del 22/04/2009 ha chiesto la disponibilità gratuita di tale area, per un periodo compreso tra il 1 Giugno 2009 e fino al 30 Settembre 2009, per consentire la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani;

che la Società proprietaria con atto di assenso PG. 39071 del 28/04/2009, ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo gratuito dell'area in oggetto per le suddette finalità e per il periodo compreso tra il 1 Giugno 2009 al 30 Settembre 2009;

Visti:

- la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205”;
- l’art. 7 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- gli articoli 28,30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- l’art.3 p.1 lettera e) e l’art.4 p.1 lett.j) dell’ Ordinanza Balneare n.1/2009 emanata dalla Regione Emilia Romagna;
- l’Ordinanza Balneare TL. 545 del 09/04/2009 emanata dal Comune di Ravenna;
- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;
- le prescrizioni indicate, negli anni precedenti, dall’ Azienda U.S.L. – Servizio Veterinario- di Ravenna;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale

- a) Individua**, in via sperimentale, nella sottoindicata località, una zona dove consentire l’accesso ai cani e precisamente:
LIDO DI DANTE (RA): area localizzata a sud della Foce dei Fiumi Uniti, ad una distanza di ml. 50,00 dalla Foce, con fronte pari a ml. 100,00 delimitata da cartelli;

b) Precisa che:

- l’utilizzo di tale area privata per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani a norma della sottoportata lettera c) è consentita dall’alba al tramonto nel periodo **01 Giugno 2009 al 30 Settembre 2009**;
- tale area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario del cane, per il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura;
- HERA SPA- Sede Operativa di Ravenna- provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

c) Dispone che:

- 1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina;
- 2) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;
- 3) I proprietari/detentori dei cani hanno l’obbligo di provvedere autonomamente all’ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l’abbeverata e per eventuali docciature;
- 4) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- 5) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
- 6) I proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

- 7) I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
- 8) E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- 9) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 10) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative, relativamente allo specchio acqueo, di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi

Mentre, per le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25 euro a 500 euro.

Proventi: al Comune di Ravenna;

d) Avverte che:

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché, in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.:

LA DIRIGENTE

(Dott.ssa BISSI Paola)